

Addì, 19 novembre 2019, in Roma

ANCE, ACI PL,

ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI,

CONFAPI ANIEM

e

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Le parti sottoscritte, in merito agli adempimenti relativi al Fondo Sanedil,

convengono quanto segue.

In considerazione dell'avvenuto insediamento degli organi statutari del Sanedil e per completare l'avvio operativo del Fondo stesso, con decorrenza 1° dicembre p.v., le parti sottoscritte deliberano quanto segue.

In considerazione che, alla data di novembre 2019 (versamento di competenza fino al mese di ottobre 2019), tutti i contratti collettivi nazionali dell'edilizia si sono allineati, per quanto concerne il Fondo Sanedil, con una dotazione pari a 13 mensilità sia degli operai che degli impiegati le cui aziende non hanno versato direttamente al Fondo ma accantonato il contributo presso la Cassa Edile o Edilcassa territorialmente competente, si conviene che:

- a partire dal 1 Dicembre 2019 tutte le Casse Edili e le Edilcasce dovranno iniziare a versare al Fondo, sul conto corrente dallo stesso indicato, i contributi afferenti i versamenti corrispondenti al mese di competenza (parte corrente, competenze del mese di novembre 2019 nel mese di Dicembre 2019, parte corrente del mese di Dicembre 2019 nel mese di Gennaio 2020, e così via), con cadenza mensile, pari allo 0,35% per gli operai e allo 0,26% per gli impiegati le cui aziende non hanno versato direttamente al fondo Sanedil ma tramite il sistema casse edili o edilcasce, fino all'effettiva funzionalità del fondo (per cui, successivamente a ciò, dovranno versare lo 0,60% per gli operai e lo 0,26% per gli impiegati con contestuale decadenza delle prestazioni territoriali come da CCNL vigenti) unitamente alla rendicontazione afferente i lavoratori per i quali dette contribuzioni sono state versate. La Cnce provvederà a redigere apposito format per le suddette richieste;
- entro il 29 Febbraio 2020 tutte le Casse Edili e le Edilcasce dovranno versare al Fondo, sul conto corrente dallo stesso indicato, i contributi afferenti le competenze accantonate dal 1° Ottobre 2018 al 30 Ottobre 2019 per gli operai e per gli impiegati le cui azienda non hanno versato direttamente al Fondo ma tramite accantonamenti presso la Cassa Edile o Edilcassa, con le seguenti modalità:
 - a) entro il 30 Novembre 2019 le prime tre mensilità accantonate (pari a 3/13 dell'accantonamento) unitamente alla rendicontazione afferente i lavoratori per i quali dette contribuzioni sono state versate;
 - b) entro il 31 Gennaio 2020 la seconda tranche per un ammontare pari a 6 mensilità di contribuzione (pari a 6/13 dell'accantonamento) unitamente alla rendicontazione afferente i lavoratori per i quali dette contribuzioni sono state versate;
 - c) entro il 29 Febbraio 2020 la terza tranche per un ammontare pari a 4 mensilità di contribuzione (pari a 4/13 dell'accantonamento) unitamente alla rendicontazione afferente i lavoratori per i quali dette contribuzioni sono state versate.



Le parti concordano che, all'atto del totale versamento di quanto dovuto (parte corrente, più arretrati) da parte della Cassa Edile/Edilcassa, dietro specifica rendicontazione effettuata dalla stessa, avente ad oggetto l'erogazione di prestazioni sanitarie che la Cassa Edile/Edilcassa abbia anticipato in misura superiore all'aliquota dello 0,25%, per il periodo 1° Ottobre 2018 - 30 Settembre 2019, il Fondo rimborserà dette eccedenze, che saranno individuate come segue: le Casse Edili/Edilcasse interessate dovranno presentare al Fondo Sanedil una rendicontazione dettagliata di dette prestazioni sanitarie, con relativo ammontare, firmata congiuntamente dal Presidente e Vice Presidente dell'Ente. La Cnce provvederà a redigere apposito format per le suddette richieste.

Per le prestazioni sanitarie erogate e anticipate dalle Casse Edili/Edilcasse in misura superiore allo 0,25% nel periodo decorrente dal mese di Ottobre 2019 e fino all'effettiva erogazione delle prestazioni da parte del Fondo Sanedil, le parti daranno seguito a quanto specificato nei punti precedenti.

Le disposizioni del seguente capoverso non si applicano alle prestazioni sanitarie erogate tramite altri Fondi sanitari.

Le parti convergono, inoltre, al fine di procedere agli inviti ed individuare nei tempi minimi richiesti (inviti da inviare comunque entro il 30 novembre p.v.) il partner assicurativo, di richiedere al Fondo Sanedil di convocare immediatamente il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea, al fine di porre in essere ogni adempimento necessario per effettuare l'apposita selezione tra più operatori, sulla base di apposito disciplinare, ai sensi dall'art. 15, lettera f) dello Statuto del Fondo.

In considerazione del ruolo e dei compiti affidati alle Casse Edili/Edilcasse di front office per l'erogazione delle prestazioni del Fondo, le parti concordano che tale aspetto sarà valutato dalle parti sociali all'esito della gara, al fine di prevedere una convenzione tra il Fondo e le Casse Edili/Edilcasse.

Nelle more di specifiche convenzioni tra le Casse Edili/Edilcasse e Sanedil, la Cnce provvederà a trasmettere alle Casse Edili/Edilcasse il presente accordo e a verificarne l'applicazione.

Letto, firmato e sottoscritto

ANCE

ACI-PL

ANAPPA CONFARTIGIANATO

CNA COSTRUZIONI

FIAE CASARTIGIANI

CLAAI

CONFAPI ANIEM

FENEAL UIL

FILCA CISL

FILLEA CGIL